

LIQ. CONTR. N° 5/2023

OGGETTO: DICHIARAZIONE
APERTURA LIQ.
CONTR.

N. R.G. 13/2023
Procedimento unitario



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CUNEO

riunito in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Alberto Tetamo	Presidente
dott. Natalia Fiorello	Giudice est.
dott. Rodolfo Magri'	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

LETTO il ricorso depositato da:

ALEX DALMASSO cf DLMLXA90C05D205C res Chiusa Pesio elettivamente domiciliato presso avv L.Franza che lo difende e rappresenta per procura in atti per l'apertura della procedura di LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

RILEVATO che il ricorso è stato proposto dal debitore e che quindi non appare necessaria la sua audizione;

SENTITO il giudice delegato a riferire al Collegio;

OSSERVA

Il sig Dalmasso ha avanzato proposta di Liquidazione Controllata, ai sensi degli artt. 268 e segg. del Codice della Crisi di Impresa, cui è stata allegata la relazione, redatta dall'O.C.C., che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

Ritenuto, alla luce della documentazione prodotta e delle attestazioni rese:

- che sussista la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, del Codice della Crisi;
- che il ricorrente risulta essere un debitore in situazione di sovraindebitamento, secondo la definizione di cui all'art. 2, 1° comma, lett. c), del Codice della Crisi e che lo stesso non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
- che il ricorso risulta corredato dalla documentazione necessaria per la ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;



- che l'O.C.C. ha attestato di aver effettuato le comunicazioni di cui all'art. 269, 3° comma, Codice della Crisi, all'agente della riscossione ed agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali;

- che pertanto la domanda proposta soddisfa i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 del Codice della Crisi ed appare ammissibile, salvo rilevare, quanto alla determinazione della misura di reddito necessaria per il mantenimento, che tra i costi previsti non deve essere computata la somma di euro 35,00 per pagamento bollo auto in quanto l'autovettura non è di proprietà del ricorrente ed il relativo pagamento – per quanto di modesto importo- comporterebbe una sottrazione di risorse ai danni del ceto creditorio

P.Q.M.

visto l'art. 270 del Codice della Crisi

dichiara l'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA
nei confronti di: ALEX DALMASSO cf DLMLXA90C05D205C res Chiusa Pesio

NOMINA

Giudice delegato la dott.ssa Natalia Fiorello e Liquidatore l'O.C.C., dr. Giovanni Imberti con studio in Carrù

ORDINA

al debitore di depositare, entro sette giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i documenti richiesti dall'art 270 comma 2, lettera c) ove non ancora prodotti

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di giorni 60, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

visto l'art. 150 del Codice della Crisi

DISPONE

che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione medesima, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

dato atto che, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda di liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, salvo si tratti di crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, nei limiti di cui agli artt. 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, cod. civ.;

dato atto che, ai sensi dell'art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, non sono compresi nella liquidazione i crediti ed i beni indicati da tale norma, ad eccezione di quanto infra stabilito;

Fissa

ex art. 268, 4° comma, Codice della Crisi, il limite di quanto occorre al mantenimento del debitore e della sua famiglia in euro 885,00 netti mensili, mentre il reddito eccedente tale importo sarà assoggettato alla liquidazione;

DISPONE



l'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale, con oscuramento dei dati sensibili che riguardano soggetti diversi dal debitore;

Manda

la Cancelleria per la comunicazione e del presente provvedimento al ricorrente ed al Liquidatore nominato.

Cuneo 29/03/2023

Il Giudice est.
dr. Natalia Fiorello

Il Presidente
dr. Alberto Tetamo

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA 31 MAR 2023

A W. FRANZA LAURA

DR. IMBERTI GIOVANNI

PM SEDE

IL CANCELLIERE
Susanna Bonisone

